



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

XII Commissione Consiliare Permanente

*Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi,
protezione civile, ricostruzione*

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 2019, N. 123

**“Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni
in corso nei territori colpiti da eventi sismici.”**

*Approvate all'unanimità dal Consiglio Regionale del Lazio nella seduta del 29 ottobre 2019, con
Mozione n. 190 del 19 settembre 2019 presentata dal Presidente della XII Commissione
consiliare permanente Sergio Pirozzi, concernente
“ATTRIBUZIONE POTERI CON DEROGA AL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA
RICOSTRUZIONE”*

Articolo aggiuntivo
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, il Commissario straordinario e i soggetti attuatori di cui agli articoli 15 e 15-ter, compresi quelli da essi delegati, per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità e dei beni culturali, ivi compresi gli interventi di ripristino e realizzazione delle opere di urbanizzazione connesse, per gli interventi di messa in sicurezza del territorio, per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.”

L'articolo conferisce al Commissario straordinario e ai soggetti attuatori (Regioni, Ministeri, Comuni, Diocesi, Anas etc.), **limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, poteri in deroga rispetto ogni disposizione di legge**, ad eccezione di quella penale, della normativa antimafia e di quella europea, alla stregua di quelli attribuiti dal Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, al Commissario per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova. Fattispecie che sta consentendo una ricostruzione del ponte Morandi in tempi rapidi e soprattutto certi.

Articolo aggiuntivo
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

“9-bis. Al fine di rilanciare economicamente i territori colpiti, nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell’evento sismico, è consentito il cambio di destinazione d’uso degli edifici dichiarati inagibili con esito “E” in favore dell’insediamento di nuove attività produttive.”

Limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, l'articolo consente, al fine di rilanciare l'economia dei comuni maggiormente colpiti, **cambiamenti di destinazione d'uso degli edifici privati distrutti** (ad esempio: trasformazione in albergo diffuso, b&b etc.)

Articolo aggiuntivo

(Introduzione dell'articolo 7-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l'articolo 7 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

“Articolo 7-bis (Interventi di ricostruzione in zona agricola)

1. Ai fini della ricostruzione degli edifici legittimi o legittimati, esistenti nelle zone agricole alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2 ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui all'allegato 2-bis, e ricadenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano modificazioni della sagoma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) e dell'articolo 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.”

Limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, l'articolo riprende l'articolo 24, comma 9, della LR 7/2018 della Regione Lazio (Collegato), estendendolo alle altre 3 regioni del centro Italia colpite dal terremoto e finalizzato a consentire interventi di **ricostruzione in zona agricola con stessa volumetria ma aumento dell'area di sedime** al fine di ottenere una riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici e un rafforzamento del senso e della percezione della sicurezza da parte delle persone.

Articolo aggiuntivo

(Modifiche all'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole “dell'autorizzazione sismica” sono sostituite dalle seguenti:

“e di quanto previsto dall'articolo 94-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.”

Il presente articolo estende la **procedura semplificata in materia di disciplina antisismica** prevista dall'articolo 94 bis del DPR 380/2001, così come inserita dall'articolo 3, comma 1, lettera d) del cosiddetto “decreto sblocca cantieri”, ai comuni del centro Italia colpiti dal sisma del 2016. Nello specifico rappresenta una semplificazione in merito alla disciplina sismica in cui gli interventi di

miglioramento locale e riparazione dei danni non sono oggetto di autorizzazione preventiva da parte dei competenti uffici della Regione in quanto interventi di “minore rilevanza”.

Articolo aggiuntivo

(Introduzione degli articoli 8-ter e 8-quater nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono inseriti i seguenti:

“Articolo 8-ter (Regime semplificato per danni lievi)

1. Al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro, anche in ottica di riduzione della spesa pubblica, nei Comuni interessati dagli eventi sismici di cui articolo 1 della Legge 229, per gli edifici con danni lievi, non classificati agibili secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, oppure classificati non utilizzabili secondo procedure speditive disciplinate da ordinanza di protezione civile, situati nelle aree colpite dalla sequenza sismica iniziata il 24/08/2016 in cui l'accelerazione spettrale subita dalla costruzione in esame, così come risulta nelle mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto della costruzione nuova, si intende soddisfatto il raggiungimento della capacità di resistenza alle azioni sismiche superiore al livello minimo stabilito per classi di uso dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 27 dicembre 2016.

2. Per gli edifici di cui al comma 1 i beneficiari possono richiedere un contributo per la sola riparazione dei danni con una procedura semplificata di cui al successivo comma 3. Il contributo per le spese relative alla riparazione dei danni di lieve entità è concesso fino all'importo massimo di euro 15.000,00 cui può essere aggiunto l'ulteriore importo massimo di euro 5.000,00, per la copertura di spese relative alla riparazione di parti comuni degli edifici. Rientrano tra le spese ammissibili anche gli eventuali oneri per la progettazione e l'assistenza tecnica di professionisti abilitati.

3. Per l'accesso al contributo è presentata apposita comunicazione di inizio attività al Sindaco del comune di ubicazione dell'unità immobiliare da riparare con indicazione dell'ubicazione e delle caratteristiche dell'immobile, del numero identificativo della "scheda di rilevamento danno, pronto intervento e agibilità", e della specifica classe di danno rilevato. Alla comunicazione è allegato il preventivo di spesa redatto e firmato dalla ditta di fiducia del richiedente, sottoscritto per accettazione. Nella comunicazione sono altresì indicati il tempo stimato di realizzazione degli interventi di riparazione ed i dati necessari per il pagamento diretto in favore della ditta appaltatrice ed eventualmente del professionista coinvolto.

4. L'erogazione del contributo da parte del Sindaco del comune interessato avviene mediante bonifico bancario a favore dei soggetti indicati al comma 4, all'esito della comunicazione dell'avvenuta conclusione dei lavori, resa dal beneficiario del contributo stesso e corredata della dichiarazione di fine lavori e dei necessari giustificativi di spesa.

5. Il comune è tenuto ad effettuare controlli a campione per la verifica della corretta utilizzazione del contributo.

6. I comuni interessati rendicontano al Commissario delegato l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti disposizioni con cadenza trimestrale. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, il comune procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, con contestuale informativa al Commissario delegato.

7. Il territorio di cui al comma 1 e le modalità operative per la richiesta ed erogazione del contributo verranno dettagliate con apposita Ordinanza

8. Le domande di contributo devono essere presentate entro 30 gg dall'emanazione dell'Ordinanza di cui al comma 7.

9. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Relativamente ai danni lievi, con tale articolo **si individua**, grazie alle mappe di scuotimento dell'INGV, **un'area in cui di fatto l'edificio ha subito un collaudo riportando solo lievi danni**. In tal caso i beneficiari chiedono un contributo parametrico minore e riparano solo i danni, dal momento che le vulnerabilità sono minime. In tal caso la domanda di contributo è semplicemente richiesta al Comune, con il preventivo di spesa dell'impresa e dell'eventuale tecnico incaricato, che eroga a lavori ultimati in tempi celeri con un controllo finale della corretta utilizzazione del contributo stesso. Agli oneri derivanti dagli interventi del presente articolo si fa fronte con i risparmi di spesa conseguenti ai minori interventi di assistenza alla popolazione per l'anticipato rientro nelle abitazioni.

Tale disposizione, già presente nel D.L. 74/2012, art. 3, commi 9 e 10, relativo al sisma dell'Emilia Romagna del 2012, prevede l'utilizzo di un modello sintetico per effettuare la verifica di vulnerabilità sismica. Tale modello arrecherebbe indubbi vantaggi poiché si procederebbe, in questi casi, solo alla riparazione locale, escludendo, per l'effetto, la necessità di autorizzazione sismica per l'intervento di riparazione. Inoltre non verrebbero coinvolti nel procedimento proprietari che non hanno subito danni diretti, se non per le attività di riparazione relative a volumi condominiali. Anche i tecnici avrebbero un considerevole minor carico di lavoro. Tutto ciò dovrebbe consentire un rapido avvio dei cantieri con danni lievi.

Art. 8-quater. (Ulteriori semplificazioni per i danni lievi)

1. I beneficiari dei contributi delle unità immobiliari che non ricadono nell'area individuata al comma 1 dell'Art.8-ter possono scegliere se seguire l'iter previsto all'art. 8 ovvero quello dell'art. 8-ter. In quest'ultimo caso, i beneficiari hanno l'obbligo di allegare alla richiesta di contributo la valutazione di sicurezza redatta ai sensi delle NTC2018 dell'intera unità strutturare di cui l'unità immobiliare fa parte.

2. L'importo delle prestazioni tecniche e di quelle specialistiche per l'elaborazione della valutazione della sicurezza sono calcolate sulla base dell'Allegato 2, comma a1) dell'OPCM 3362 dell'8 luglio 2004 e si sommano al contributo previsto al comma 2 dell'art. 8-ter.

3. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile, la selezione del tecnico incaricato della valutazione di sicurezza di cui al comma 1 può essere disposta dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto comma, del codice civile, la selezione ivi prevista deve essere approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.”

Al di fuori dell'”area di collaudo” suddetta, il beneficiario può optare per due soluzioni: o riparare solo i danni e allegare la valutazione di sicurezza ai sensi delle NTC o percorrere il consueto iter che passa attraverso l'USR con la richiesta di un contributo per la riparazione dei danni e la mitigazione delle vulnerabilità.

Articolo aggiuntivo

(Modifiche all'articolo 11 nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. Nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, per la selezione dei tecnici incaricati della redazione dei PUA il Commissario Straordinario, in qualità di soggetto attuatore, o il soggetto attuatore da lui delegato, opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le spese tecniche per la redazione dei piani vengono calcolate sulla base della nota 2 della tavola Z-2 del DM tariffe del 17/06/2016.

Limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, l'articolo stabilisce che il commissario, o il soggetto attuatore delegato, opera con poteri straordinari, come il commissario di Genova, in merito alla creazione dei PUA, Piano Urbanistico Attuativo (relativamente all'individuazione delle imprese e dei tecnici).

Articolo aggiuntivo

(Introduzione dell'articolo 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

2. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è inserito il seguente:

“Articolo 12-bis (Semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata).

1. I beneficiari devono chiedere all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo, alla legittimazione degli stessi e alla congruità del contributo concedibile nei limiti di importo definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione entro 15 giorni dalla ricezione della documentazione, di cui al periodo precedente, verificati i requisiti di ammissibilità del beneficiario, la correttezza della scheda Aedes e del livello operativo e la congruità del costo convenzionale stimato, invia al beneficiario la proposta di contributo in

deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 e con le modalità procedurali stabilite con i medesimi provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2.

2. Entro 30 gg dalla ricezione della proposta di contributo il beneficiario deposita presso il Comune competente gli elaborati progettuali ai sensi degli articoli 20, 22 e 94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in relazione al tipo di intervento che deve essere eseguito. In ogni caso vale quanto previsto dal comma 8 dell'art. 20 del DPR 380/2001.

3. La documentazione prevista al comma 1-bis viene trasmessa contestualmente all'USR corredata da computo metrico estimativo redatto in ordine gerarchico sulla base del prezzario unico interregionale e sui prezzari delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

4. Decorsi i termini richiamati al comma 1-bis, l'USR emette il decreto di concessione del contributo calcolato ai sensi del comma 7 dell'art. 6 senza procedere alla verifica della congruità tecnico-economica dell'intervento.

5. Gli USR provvedono, sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 2 comma 2, ad effettuare dei sopralluoghi sui cantieri durante l'esecuzione dei lavori per verificarne la conformità tecnico-economica rispetto alla documentazione di cui al comma 1-ter. La suddetta verifica viene eseguita a saldo sul 100% delle domande presentate.

6. I beneficiari ai sensi dell'art. 34 dovranno conferire gli incarichi entro il termine del 31/03/2020 e trasmetterli via PEC all'USR, anche tramite tecnico delegato. Il mancato invio della PEC determina l'inammissibilità della domanda di contributo e la decadenza del contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato. Premialità verranno definite con i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, in base alla celerità di consegna dei progetti e della fine dei lavori.”

L'articolo sulla semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione privata stabilisce che i beneficiari possono richiedere all'USR una valutazione preventiva alla richiesta di contributo in ordine alla definizione del livello operativo, alla legittimazione degli stessi e alla congruità del contributo concedibile. Solo dopo l'istruttoria di cui sopra il tecnico incaricato invia al comune il progetto e se entro 30 gg non riceve alcuna integrazione/comunicazione si intende il silenzio assenso. L'USR valuta la congruità economica solo in corso d'opera mentre ai comuni resta solo l'obbligo di valutare il titolo abilitativo. I beneficiari per il tramite dei tecnici inviano il contratto dei servizi entro il 31/03/2020 pena inammissibilità al contributo ma viene prevista una premialità per i tecnici e le imprese che terminano entro certe date dal 31/03/2020 e dall'inizio dei lavori.

Articolo aggiuntivo

(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. In deroga alle disposizioni vigenti in materia, l'acquisizione dei pareri e le approvazioni di cui al presente articolo non sono necessarie laddove la ricostruzione degli edifici distrutti o danneggiati, sia pubblici che privati, avviene sul medesimo sito e nel rispetto delle caratteristiche degli edifici preesistenti.”

L'articolo stabilisce che, laddove non si sia in presenza di ricostruzione delocalizzata ma di ricostruzione di immobili nel medesimo luogo e con le medesime caratteristiche strutturali e volumetriche preesistenti agli eventi sismici, non è necessaria la convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei relativi pareri dagli organi competenti.

Articolo aggiuntivo

(Modifiche all'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 34 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è calcolato, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, sulla base del DM 17/06/2016. Al contributo massimo suddetto può essere applicata una riduzione non superiore al 20%.”

Per i tecnici si prevede, anche a fronte dell'aumento delle responsabilità richieste a fronte del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, un diverso calcolo della parcella, stabilendo il “DM tariffe”, con uno sconto massimo del 20 %, quale strumento di riferimento.

Articolo aggiuntivo

(Modifiche all'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 44 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:

“2-ter. Per i Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, si dispone la riclassificazione della sede, ai fini dell'assegnazione del segretario comunale, da IV a III della tabella A di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972 n. 749”.

Al fine di porre rimedio alla difficoltà dei piccoli comuni del cratere sismico, e limitatamente a quelli che presentano il 50% + 1 di edifici distrutti, di dotarsi di un segretario comunale, alla luce del considerevole aumento delle responsabilità, delle competenze, delle pratiche di lavoro conseguenti agli eventi sismici, si stabilisce la riclassificazione della sede da IV (sotto 3.000 abitanti) a III (tra 3.000 e 10.000 abitanti). Tale disposizione ricalca l'adeguamento economico attuato già all'articolo 44 in favore dei sindaci, estendendolo anche ai segretari comunali.

Articolo aggiuntivo
(Modifiche all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Alle imprese e ai professionisti che hanno la sede principale o l'unità locale, o che intraprendono una nuova iniziativa economica, all'interno dei Comuni di cui ai commi 1 e 5 che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, sono concesse le esenzioni di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per i dieci anni successivi.”

Limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, l'articolo estende la Zona Franca Urbana fino al 2027 al fine di dare certezza alle attività economiche rimaste sul territorio ed a potenziali nuovi investitori, evitando così deroghe annuali, anche alla luce dei considerevoli ritardi nella ricostruzione, ancora ferma al 4%.

Articolo aggiuntivo
(Modifiche all'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189)

1. All'articolo 50-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il comma 5 è inseriti i seguenti:

“5-bis. Tenuto conto del maggior numero di procedimenti facenti carico ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico, gli stessi sono autorizzati ad assumere con contratti di lavoro a tempo indeterminato, nel corso degli anni 2020 e 2021, ulteriori unità di personale con profilo professionale di tipo tecnico, contabile o amministrativo, fino ad un massimo di otto unità ciascuno, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-ter. Le assunzioni di cui al precedente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni per profili professionali compatibili con le esigenze. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, i soggetti di cui al comma 5-bis possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 34-bis del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. 5-quater. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis il Commissario straordinario provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza.”

Al fine di aiutare, accelerare, fornire adeguate professionalità ai comuni colpiti nella gestione dei procedimenti in capo agli stessi, **limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, l'articolo consente l'assunzione di ulteriori 8 unità di personale a tempo indeterminato** (e non più soltanto a tempo determinato, stante anche i lunghi tempi connessi alla ricostruzione) con profili professionali specifici, anche mediante apposite e semplificate selezioni pubbliche e in deroga alle disposizioni concernenti la mobilità tra pubbliche amministrazioni. Tale medesima disposizione è stata inserita nel Decreto Legge 28 settembre 2018, n. 109, relativo alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova, in favore dell'Agazia delle Dogane e dei monopoli.

Articolo aggiuntivo

(Disposizioni in materia di versamenti fiscali e contributivi)

1. Sono esentati dagli adempimenti e dai pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, i soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis che presentano una percentuale superiore al 50 per cento di edifici dichiarati inagibili con esito “E” ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, rispetto agli edifici esistenti alla data dell'evento sismico.

Il decreto del governo del 24 ottobre 2019, n. 123, all'articolo 8 ha stabilito una riduzione del 60%, indistintamente per tutti i comuni del cratere sismico (oltre 140), delle imposte e degli oneri contributivi, dovuti con la restituzione della “**busta paga pesante**” (misura che consente ai lavoratori delle zone terremotate di percepire lo stipendio lordo, non netto, e avere in questo modo una maggiore disponibilità di denaro). **Il presente articolo**, nel rispetto del principio ispiratore della differenziazione del cratere, **limitatamente ai comuni del cratere sismico che abbiano il 50% + 1 di edifici distrutti, stabilisce la totale esenzione delle imposte suddette.**